



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## LINEE GUIDA

recanti i criteri minimi uniformi per la redazione delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e ss. ii. e mm.

*(approvate dal Consiglio Nazionale Forense  
nella seduta amministrativa del 27 settembre 2023)*

### Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee guida hanno ad oggetto i criteri uniformi relativi alla redazione ed alla conseguente sottoscrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. (da ora, decreto).

### Art. 2 – Criteri minimi

1. Ciascuna convenzione ha durata corrispondente a quella del percorso formativo cui si riferisce.
2. Il percorso formativo, organizzato nell'osservanza dell'art. 7, comma 12, del decreto e delle *linee generali ministeriali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica*, assicura il conseguimento della formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione oggetto del corso.
3. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto, qualora il percorso formativo si svolga, in tutto od in parte, con la partecipazione in presenza, per gli aspetti di natura logistica - ove disponibile - dovrà essere coinvolto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui circondario si tengono le lezioni in presenza.
4. I moduli relativi all'ordinamento professionale e alla deontologia forense da tenersi nell'ambito del percorso formativo sono organizzati a cura dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati nei cui circondari si svolge il medesimo percorso formativo.
5. Il comitato scientifico, composto nell'osservanza dell'art. 7, comma 5, del decreto deve prevedere la presenza di almeno un componente designato dal Consiglio Nazionale Forense. La



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

carica di componente del comitato scientifico è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni o per trasferte e missioni.

**6.** Il comitato di gestione, composto nell'osservanza dell'art. 7, comma 6, del decreto deve prevedere la presenza di almeno un componente designato dal Consiglio Nazionale Forense. La carica di componente del comitato di gestione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni o per trasferte e missioni.

**7.** Il comitato di gestione, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 7 del decreto, si avvale, per le attività di formazione, delle strutture e del personale messi a disposizione dalle Associazioni e individua la sede/le sedi in cui si svolge il percorso formativo tra quelle eventualmente messe a disposizione dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

**8.** La formazione specialistica non ha finalità di lucro e non produce utili o profitti per i soggetti organizzatori del corso. Eventuali avanzi di gestione sono destinati a finanziare attività integrative della formazione specialistica nell'ambito del medesimo percorso formativo ovvero in ulteriori percorsi formativi, ovvero a finanziare misure di sostegno alla frequenza a favore di avvocati meritevoli in relazione alle loro capacità di reddito, nonché a finanziare i percorsi di aggiornamento ai fini del mantenimento del titolo ai sensi degli artt. 10 ed 11 del decreto.

**9.** Le quote di iscrizione richieste ai partecipanti al percorso formativo sono parametrare in ragione delle spese di organizzazione e funzionamento.